Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 6 marzo 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 25 febbraio 1963, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Abílio Andrade Pinto de Lemos, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Portogallo.

Il 25 febbraio 1963, alle ore 10,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Bakar Oould Ahmedou, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Mauritania.

Il 25 corrente alle ore 10,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor ing. Mihai Marin, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Romania.

Il 25 febbraio 1963, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Ali Abdullah Almatary, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dello Yemen.

(1165)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 28 ottobre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1962
registro n. 88, foglio n. 305

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MUSOTTO Salvatore, nato il 6 agosto 1911 a Pollina (Palermo), sottotenente 317° reggimento fanteria « Acqui » *(alla memoria)*. — Comandante di plotone mitraglieri, durante violenti ed aspri combattimenti, si distingueva per cosciente ed indomito coraggio. Instancabile, con supremo sprezzo del pericolo, accorreva alle varie postazioni delle armi per rincuorare i propri soldati stremati dalla violenza dei bombardamenti aerei. Accerchiato da preponderanti forze nemiche, veniva catturato. Cadeva sul posto, fiero del dovere compiuto, sotto i colpi del plotone di esecuzione. — Isola di Cefalonia, 21 settembre 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

SCANDARIATO Dino, nato il 20 agosto 1905 a Siracusa, capitano 60° reggimento artiglieria divisione « Granatieri di Savoia ». — Comandante di batteria someggiata e comandante interinale di gruppo, schierati a difesa di un importante caposaldo, per più giorni, sotto il continuo e centrato fuoco dell'artiglieria avversaria, dirigeva con calma e perizia il fuoco della batteria, animando con il suo nobile esempio i propri artiglieri già stremati per le perdite subite. Durante un violento attacco, sferrato dal nemico su un fianco della posizione, con pronta iniziativa attuava il rovesciamento di fronte dei pezzi, concorrendo così, con tiro rapido e preciso, ad arrestare le fanterie nemiche che tentavano di irrompere nelle posizioni. — Amba Alagi (A.O.I.), 20 aprile-16 maggio 1941.

(357)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2001.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Apostoli Simone e Giuda, in località Coritis del comune di Resia (Udine).

N. 2001. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine, in data 1° settembre 1961, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima e la seconda in data 16 febbraio 1962 e la terza in data 19 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Apostoli Simone e Giuda, in località Coritis del comune di Resia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2002.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Carlo, in località Villaggio del Sole del comune di Vicenza.

N. 2002. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza, in data 4 novembre 1961, integrato con dichiarazione del 4 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Carlo, in località Villaggio del Sole del comune di Vicenza, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2003.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Sales alla borgata Alessandrina in Roma.

N. 2003. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S.S. il Sommo Pontefice, in data 23 giugno 1961, integrato con altro decreto del 24 stesso mese ed anno e con due dichiarazioni del 27 novembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Sales alla Borgata Alessandrina in Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutorali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 67. — VILLA

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 139.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso in Roma il 15 dicembre 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia concluso a Roma il 15 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 4 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco

Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'esenzione doganale sull'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia. (Roma, 15 dicembre 1961).

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA RELATIVO ALL'ESENZIONE DOGANALE SULL'IMPORTAZIONE DI MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALLE SCUOLE ITALIANE IN SVIZZERA E SVIZZERE IN ITALIA

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero

animati dal desiderio di facilitare l'importazione di materiale didattico destinato alle scuole italiane in Svizzera e svizzere in Italia, hanno deciso di concludere un Accordo relativo all'esenzione doganale sull'importazione di detto materiale. Essi hanno nominato, a tal fine, loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'Ambasciatore Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, Direttore generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

Il Consiglio Federale Svizzero:

il Signor Philippe ZUTTER, Ambasciatore di Svizzera in Italia;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico richiesti per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e degli istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari italiani in Svizzera e svizzeri in Italia e dei giardini d'infanzia da tali scuole dipendenti, a condizione che tali istituti non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d'importazione.

Art. 2.

Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l'esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l'importazione del materiale didattico e di studio nonchè del mobilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d'uso) destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura generale postscolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorità locali e ufficialmente riconosciuti dalle autorità del Paese d'importazione, per cittadini italiani in Svizzera e per cittadini svizzeri in Italia, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese di importazione.

Art. 3.

L'esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o contributo per l'importazione del materiale destinato rispettivamente al Centro di studi italiani di Zurigo e all'Istituto svizzero di Roma, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.

Art. 4.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, ed i relativi strumenti saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Esso entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; potrà essere denunciato da ciascuno dei due Stati in qualsiasi momento e cesserà di avere effetto un anno dopo la sua denuncia.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Roma il 15 dicembre 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana.

Per la Confederazione Svizzera
PHILIPPE ZUTTER

Per la Repubblica Italiana
GIULIO DEL BALZO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1963, n. 140.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un'immobile.

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci è autorizzata ad acquistare dalla signora Testi Leontina in Carobbi, per il prezzo di L. 550.000, con atto a rogito avv. Umberto Arcangeli di Pistoia, in data 7 settembre 1960, rep. n. 13172, fasc. n. 8852, un appezzamento di terreno in Pistoia, per l'adeguamento della pista di pattinaggio annessa alla Casa del combattente, sita in detta Città, corso Gramsci n. 73.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 163, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1963.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire 5 per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, col quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 dell'anzidetta legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrente per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 17 settembre 1962, n. 1579, con la quale il Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrente per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1962;

Vista la nota 28 novembre 1962, n. 188543/763, del Provveditorato generale dello Stato, Div. XI, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1960, n. 401223, e 10 maggio 1962, n. 403476, con i quali è stato determinato il costo degli stampati e schede per gli anni, rispettivamente, 1959-1960 e 1961;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1962 i criteri adottati per gli anni precedenti e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo;

Decreta:

Il Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi con mezzi e sistemi meccanografici in esecuzione della convezione approvata con decreto ministeriale 3 giugno 1958, per l'anno 1962.

Roma, addì 25 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1963.

Dichiarazione della esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Ungheria ai fini dell'autorizzazione al compimento di atti esecutivi e cautelari su beni dello Stato ungherese esistenti nel territorio della Repubblica Italiana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti esecutivi e cautelari su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Ritenuto, in base al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge XVIII del 1937 della Repubblica Popolare Ungherese, il concorso della reciprocità da parte dello Stato Ungherese;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Ungheria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: Bosco

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1963.

Approvazione del piano indicativo di riparto, tra le Amministrazioni provinciali, dei fondi di cui all'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuto che con le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 24 luglio 1959, n. 622, fu autorizzata la complessiva spesa di L. 199 miliardi per far fronte alla concessione, alle Amministrazioni provinciali, dei contributi previsti per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'annoveramento) delle strade classificate provinciali:

che tale spesa fu ripartita, giusta provvedimento in data 8 febbraio 1960, n. 7898, in applicazione dell'articolo 21 della citata legge n. 126;

che con legge 21 aprile 1962, n. 181, è stata autorizzata, per la concessione dei contributi di cui innanzi, la ulteriore spesa di lire 176 miliardi, ridotti a L. 171 miliardi, per effetto della legge 22 novembre 1962, numero 1708;

Considerato che con legge 26 gennaio 1963, n. 31, è stato stabilito che i contributi di cui trattasi possono essere concessi anche per la sistemazione delle strade già classificate provinciali prima dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle strade che saranno classificate provinciali successivamente, e che non sono incluse nei piani di cui all'articolo 16 della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di predisporre il piano indicativo di riparto dei contributi di cui trattasi, previsto dall'articolo 6, secondo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 181, ad integrazione e completamento di quello predisposto a suo tempo in base all'art. 21 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, tenendo presenti anche le sopracitate disposizioni della legge 26 gennaio 1963, n. 31;

Visto il progetto del piano indicativo di riparto a tal fine predisposto dalla Direzione generale della viabilità ordinaria e NN.CC.FF., e consistente in una nota preliminare esplicativa (allegato *A*-1) ed in una tabella (allegato *A*-2);

Ritenuto che i criteri in base ai quali il progetto di riparto è stato formato sono ammissibili, in quanto non solo tengono conto sia della estesa complessiva di tutte le strade provinciali sia della estesa delle sole strade provinciali incluse nei piani previsti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, ma graduano la misura dei contributi spettanti alle singole Provincie, con le stesse aliquote determinate per l'impiego dei fondi autorizzati con la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

che, pertanto, il progetto di riparto è approvabile;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 21 aprile 1962, n. 181, il piano indicativo di riparto della spesa di L. 171.000.000.000 autorizzata per concedere alle Amministrazioni provinciali i contributi statali per la sistemazione generale delle strade provinciali, a norma delle leggi 12 febbraio 1958, numero 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31, piano consistente in una nota preliminare (allegato *A*-1) e in tabella (allegato *A*-2).

Art. 2.

I contributi da concedere in conto della detta spesa di L. 171.000.000.000 saranno impegnati, per la quota spettante a ciascuna Amministrazione provinciale, proporzionalmente agli stanziamenti che saranno effettuati in ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1968-69.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Ministro: Sullo

Allegato *A*-1

Riparto delle somme autorizzate per la sistemazione di strade provinciali, giusta le leggi 12 febbraio 1958, numero 126; 24 luglio 1959, n. 622; 21 aprile 1962, n. 181; 22 novembre 1962, n. 1708 e 26 gennaio 1963, n. 31.
(Somma totale autorizzata L. 370.000.000.000)

NOTA PRELIMINARE ESPLICATIVA

I fondi autorizzati con le leggi n. 126 e n. 622, per complessive L. 199.000.000.000 furono ripartiti, nelle misure risultanti dalla colonna n. 8, con provvedimenti in data 8 febbraio 1960, n. 7898.

Per l'utilizzazione dei maggiori fondi autorizzati con la legge n. 181/1962 modificata dalla legge n. 1708/1962 (per complessive L. 171.000.000.000) è stato proceduto ripartendo la metà (colonna 5) in base a coefficienti ricavati dai prodotti della estesa chilometrica di tutte le strade provinciali (anche se ancora da classificare) per le percentuali di contributo già stabilite con il provvedimento 8 febbraio 1960 sopracitato (e successive modifiche parziali).

L'altra metà (colonna 6) è stata ripartita, tra le stesse Provincie, in proporzione diretta alle estese delle sole strade previste dai piani generali, formati in attuazione dalla legge n. 126/1958.

La somma degli importi delle citate colonne 5 e 6 dà il contributo totale che si propone di assegnare a ciascuna Provincia sulle disponibilità delle leggi n. 181 e n. 1708.

La colonna 8 indica le somme già assegnate sui fondi delle leggi n. 126 e n. 622.

La colonna 9 indica infine le somme complessivamente assegnate, sul totale autorizzato di L. 370.000.000.000.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il direttore generale: Lo Jacono

ALLEGATO A[1]

Riparto delle somme autorizzate per la sistemazione di strade provinciali giusta le leggi n. 126/1958, n. 622/1959, n. 181/1962, n. 1708/1962 e n. 31/1963 (Somma totale autorizzata L. 370.000.000.000)

TABELLA DEL RIPARTO

PROVINCE	Estesa generale di tutte le strade provinciali (km)	Estesa delle strade provinciali previste dal piano della legge 126/1958 (km.)	Percentuale di contributo	Riparto del 50% della disponibilità sulla base del prodotto della estesa generale per la percentuale di contributo in miliardi	Riparto del 50% della disponibilità in rapporto alla estesa delle strade provinciali previsto dal piano legge 126/1958 in miliardi	Contributo totale da assegnare sui fondi della legge 181/1962 (art. 6) col. 5+6 in miliardi	Contributi già assegnati sui fondi della legge 126/1958 in miliardi	Totale complessivo dei contributi assegnati col. 7+8 in miliardi
Col. 1	Col 2.	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
AOSTA .	**191**	**—**	**50**	**0,511**	**—**	**0,511**	**—**	**0,511**
Alessandria	1.531	914	60	1,278	1,563	2,841	2,400	5,241
Asti	1.013	543	70	1,232	0,929	2,161	1,350	3,511
Cuneo	2.726	1.479	66	2,846	2,530	5,376	4,000	9,376
Novara	1.071	633	60	0,591	1,083	1,674	2,300	3,974
Torino	2.572	1.784	50	0,988	3,051	4,039	5,000	9,039
Vercelli . . .	1.380	896	60	1,232	1,533	2,765	2,000	4,765
PIEMONTE . .	**10.293**	**6.249**	—	**8,167**	**10,689**	**18,856**	**17,050**	**35,906**
Genova	389	165	70	0,164	0,282	0,446	1,150	1,596
Imperia	507	104	70	0,776	0,178	0,954	0,350	1,304
La Spezia . . .	345	212	70	0,107	0,363	0,470	1,100	1,570
Savona . . .	708	497	70	—	0,850	0,850	2,850	3,700
LIGURIA . .	**1.949**	**978**	—	**1,047**	**1,673**	**2,720**	**5,450**	**8,170**
Bergamo	1.361	957	70	1,425	1,637	3,062	2,2862	5,3482
Brescia	1.542	1.135	50	1,226	1,941	3,167	1,700	4,867
Como	948	589	70	0,305	1,007	1,312	3,000	4,312
Cremona	888	569	70	1,072	0,973	2,045	1,200	3,245
Mantova	979	720	60	0,981	1,232	2,213	1,200	3,413
Milano	1.479	937	30	—	1,603	1,603	3,000	4.603
Pavia	1.558	920	50	1,345	1,574	2,919	1,500	4,419
Sondrio	378	361	70	—	0,617	0,617	1,750	2,367
Varese . . .	738	597	60	0,009	1,021	1,030	2,400	3,430
LOMBARDIA	**9.871**	**6.785**	—	**6,363**	**11,605**	**17,963**	**18,0362**	**36,0042**
Belluno	237	155	70	—	0,265	0,265	1,500	1,765
Padova	1.080	938	70	0,160	1,604	1,764	3,800	5,564
Rovigo	681	378	70	0,832	0,647	1,479	0,900	2,379
Treviso	811	675	70	0,195	1,155	1,350	2,700	4,050
Venezia	802	431	70	0,863	0,737	1,600	1,300	2,900
Verona	1.367	1.221	70	0,843	2,088	2,931	3,500	6,431
Vicenza . . .	973	763	70	0,742	1,305	2,047	2,200	4,247
VENETO . .	**5.951**	**4.561**	—	**3,635**	**7,801**	**11,436**	**15,900**	**27,336**
Gorizia	190	119	80	0,112	0,204	0,316	0,600	0,916
Trieste . . .	101	55	70	0,018	0,094	0,112	0,350	0,462
Udine ..	1.718	1.308	70	1,498	2,237	3,735	3,500	7,235
FRIULI-VENEZIA G. . .	**2.009**	**1.482**	—	**1,628**	**2,535**	**4,163**	**4,450**	**8,613**
Bolzano .	535	93	70	0,552	0,159	0,711	0,915	1,626
Trento . . .	1.061	652	70	—	1,116	1,116	4,350	5,466
VENEZIA TRIDENTINA . .	**1.596**	**745**	—	**0,552**	**1,275**	**1,827**	**5,265**	**7,092**
Bologna	977	674	60	0,684	1,153	1,837	1,800	3,637
Ferrara	811	387	60	0,712	0,662	1,374	1,200	2,574
Forlì	1.129	611	60	1,104	1,045	2,149	1,440	3,589
Modena	1.008	419	60	1,027	0,717	1,744	1,200	2,944
Parma	1.123	506	70	1,629	0,865	2,494	0,960	3,454
Piacenza	916	525	70	—	0,898	0,898	3,900	4,798
Ravenna	713	338	60	0,555	0,578	1,133	1,200	2,333
Reggio Emilia	1.011	598	60	1,032	1,023	2,055	1,200	3,255
EMILIA . .	**7.688**	**4.058**	—	**6,743**	**6,941**	**13,684**	**12,900**	**26,584**
Arezzo	1.136	791	70	1,389	1,353	2,742	1,500	4,242
Firenze	1.198	695	70	1,504	1,189	2,693	1,500	4,193
Grosseto	1.267	447	70	1,878	0,765	2,643	1,000	3,643
Livorno	413	218	70	0,161	0,373	0,534	1,250	1,784
Lucca	500	172	70	0,110	0,294	0,404	1,687	2,091
Massa	453	293	70	0,255	0,501	0,756	1,2096	1,9656
Pisa	783	358	70	0,485	0,612	1,097	2,000	3,097
Pistoia . . .	294	159	70	0,256	0,272	0,528	0,600	1,128
Siena .	1.096	408	70	1,460	0,698	2,158	1,200	3,358
TOSCANA	7.140	3.541	—	7,498	6.057	13,555	11,9466	25,5016

PROVINCE	Estesa generale di tutte le strade provinciali (km)	Estesa delle strade provinciali previste dal piano della legge 126/1958 (km)	Percentuale di Contributo	Riparto del 50% della disponibilità sulla base del prodotto della estesa generale per la percentuale di contributo in miliardi	Riparto del 50% della disponibilità in rapporto alla estesa delle strade provinciali previste dal piano legge 126/1958 in miliardi	Contributo totale da assegnare sui fondi della legge 181/1962 (art. 6) col. 5+6 in miliardi	Contributi già assegnati sui fondi della legge 126/1958 in miliardi	Totale complessivo dei contributi assegnati col. 7+8 in miliardi
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
Ancona	837	475	70	—	0,812	0,812	4,000	4,812
Ascoli	1.063	528	70	0,520	0,903	1,423	3,000	4,423
Macerata	836	388	70	0,584	0,664	1,248	2,000	3,248
Pesaro	1.038	709	70	0,961	1,213	2,174	2,000	4,174
MARCHE	**3.774**	**2.100**	—	**2,065**	**3,592**	**5,657**	**11,000**	**16,657**
Perugia	1.380	751	70	1,356	1,285	2,641	2,500	5,141
Terni	566	334	70	0.324	0,571	0,895	1,500	2,395
UMBRIA	**1.946**	**1.085**	—	**1,680**	**1,856**	**3,536**	**4,000**	**7,536**
Frosinone	1.066	580	80	1,103	0,992	2,095	2,400	4,495
Latina	601	239	80	0,696	0,409	1,105	1,200	2,305
Rieti	956	379	80	0,819	0,648	1,467	2,500	3,967
Roma	1.542	495	70	1,869	0,847	2,716	2,0692	4,7852
Viterbo	1.342	735	80	1,155	1,257	2,412	3,500	5,912
LAZIO	**5.507**	**2.428**	—	**5,642**	**4,153**	**9,795**	**11,6692**	**21,464[illegible]**
Aquila	1.146	470	80	0,638	0,804	1,442	3,700	5,142
Campobasso	1.645	399	80	2,729	0,682	3,411	1,600	5,011
Chieti	1.442	612	80	0,879	1,047	1,926	4,500	6,426
Pescara	648	277	80	0,894	0,474	1,368	1,000	2,368
Teramo	1.007	439	80	1,515	0,751	2,266	1,300	3,566
ABRUZZO	**4.243**	**2.197**	—	**6,655**	**3,758**	**10,413**	**12,100**	**22,513**
Avellino	1.212	284	80	2,001	0,486	2,487	1,200	3,687
Benevento	1.008	181	80	1,554	0,310	1,864	1,224	3,088
Caserta	1.165	402	80	1,412	0,687	2,099	2,200	4,299
Napoli	1.288	676	80	0,599	1,156	1,755	4,400	6,155
Salerno	1.970	621	80	1,908	1,062	2,970	4,700	7,670
CAMPANIA	**8.288**	**2.164**	—	**7,474**	**3,701**	**11,175**	**13,724**	**24,899**
Bari	1.570	571	80	2,321	0,977	3,298	2,108	5,406
Brindisi	821	413	80	0,905	0,706	1,611	1,735	3,346
Foggia	1.632	854	80	2,017	1,461	3,478	3,000	6,478
Lecce	1.531	690	80	1,558	1,180	2,738	3,500	6,238
Taranto	1.003	522	80	0,968	0,893	1,861	2,400	4,261
PUGLIE	**6.557**	**3.050**	—	**7,769**	**5,217**	**12,986**	**12,743**	**25,729**
Matera	753	378	80	0,535	0,647	1,182	2,195	3,377
Potenza	1.139	338	80	1,622	0,578	2,200	1,656	3,856
BASILICATA	**1.892**	**716**	—	**2,157**	**1,225**	**3,382**	**3,851**	**7,233**
Catanzaro	2.075	1.277	80	2,328	2,184	4,512	4,300	8,812
Cosenza	1.580	860	80	1,955	1,471	3,426	2,900	6,326
Reggio Calabria	728	429	80	0,472	0,734	1,206	2,215	3,421
CALABRIA	**4.383**	**2.566**	—	**4,755**	**4,389**	**9,144**	**9,415**	**18,559**
Agrigento	645	340	80	0,668	0,582	1,250	1,450	2,700
Caltanissetta	590	300	80	—	0,513	0,513	2,900	3,413
Catania	1.428	509	80	1,997	0,871	2,868	2,150	5,018
Enna	489	197	80	0,458	0,337	0,795	1,200	1,995
Messina	1.013	711	80	1,283	1,216	2,499	1,800	4,299
Palermo	1.298	758	80	1,060	1,297	2,357	3,500	5,857
Ragusa	961	376	80	0,585	0,643	1,228	3,000	4,228
Siracusa	948	408	80	0,900	0,698	1,598	2,300	3,898
Trapani	788	353	80	1,096	0,603	1,699	1,200	2,899
SICILIA	**8.160**	**3.952**	—	**8,047**	**6,760**	**14,807**	**19,500**	**34,307**
Cagliari	1.421	828	80	0,053	1,416	1,469	6,100	7,569
Nuoro	1.018	167	80	1,513	0,286	1,799	1,350	3,149
Sassari	1.308	334	80	1,546	0,571	2,117	2,550	4,667
SARDEGNA	**3.747**	**1.3[illegible]9**	—	**3,112**	**2,273**	**5,385**	**10,000**	**15,385**
TOTALI GENERALI	**95.185**	**49.986**	—	**85,500**	**85,500**	**171,000**	**199,000**	**370,000**

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il direttore generale: LO JACONO

Visto, *il Ministro*: SULLO

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1963.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona), con deliberazione in data 30 gennaio 1963, ha chiesto ai sensi dell'art. 57, lett. *c*) del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago, sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, numero 1706 e 57, lett. *c*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1963

Il Ministro TREMELLONI

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce:

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 febbraio 1963

p. *Il Ministro* GASPARI

(1144)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 febbraio 1963.

Norme per la profilassi del morbo di Teschen.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che in Alto Adige sono stati accertati casi di encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);

Ritenuto opportuno estendere anche a detta malattia le vigenti misure di polizia veterinaria relative alle malattie infettive e diffusive;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive dei suini, elencate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta l'encefalomielite enzootica dei suini.

Art. 2.

Nei casi di manifestazione della malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per la peste suina nel titolo II, capo IV, del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(1216)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Annullamento di decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1962, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 304.

I decreti concernenti la concessione delle medaglie di bronzo al valor militare per attività partigiana a Carlo Minozzi e Angelo Franchi sono annullati.

(1118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « III Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito », di Milano.

Il comitato organizzatore della « III Mostra biennale del tessuto per arredamento e del mobile imbottito », con nota del 13 febbraio 1963, ha comunicato che la predetta manifestazione avrà luogo in Milano dal 4 al 19 maggio 1963 anzichè dal 2 al 17 marzo 1963, come precedentemente programmato.

(1175)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1962, n. 6358/4262, registrato alla Corte dei conti in data 6 febbraio 1963, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 102, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 12 settembre 1962, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 29 ottobre 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1411, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta ARTURI Raffaele fu Francesco, di terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), trasferiti in proprietà all'opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 36.195 (lire trentaseimilacentonovantacinque) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per terreni sopramenzionati, con decreto presidenziale 15 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 225 del 30 settembre 1954.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 35.000 (lire trentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria Sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1005)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma n. 16532, in data 29 gennaio 1963, l'Università di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della collezione storico-medica del professore Adalberto Pazzini del valore di L. 2.420.000, ai termini e modalità di cui all'atto pubblico amministrativo n. 593 del 4 dicembre 1962.

(1125)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Umberto Baldisserri, nato a Lucca il 1° dicembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 2 aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(1103)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1963, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 54, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dai signori Peragine Geremia e Bellini Eleonora in data 9 gennaio 1952, limitatamente alla parte con la quale era stato impugnato il diniego di nulla osta alla trasformazione dell'arena « Bellini » di Trani in cinema chiuso, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

E' stata dichiarata cessata la materia del contendere nei riguardi dell'impugnativa del provvedimento di rilascio del nulla osta per la trasformazione in Trani (Bari) dell'arena « Corso » in cinema chiuso.

(1237)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963 « Nuova tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1963, sono apportate le seguenti rettifiche:

pagina 274:

terz'ultimo rigo, in luogo di « I risi delle varietà classificato come » leggasi: « I risi delle varietà classificate come »;

nella tabella dei « Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero », alla colonnina relativa ai « Gruppi denominazioni ufficiali » in luogo di « Superfluo » leggasi: « Superfino »;

pagina 275:

alla voce « *Grani striati rossi* » ove è detto « Sono quelli interi, di normali dimensioni ma che si presen- » leggasi Sono quelli che presentano nel senso longitudinale delle »;

alla voce « *Grani gessati* » in luogo di « normali dimensioni, che che » leggasi: « normali dimensioni, ma che »;

alla voce « *Grani vaiolati* » in luogo di « linee nere ed aloni » leggasi: « linee nere od aloni ».

(1278)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 5 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	620,90	620,85	620,87	620,90	520,80	620,87	620,70	620,81	620,88
$ Can.	576,10	576,20	576,25	576,05	575,55	676,07	576,15	576 —	576,05	576,25
Fr. Sv.	143,46	143,45	143,425	143,4450	143,40	143,39	143,44	143,45	143,40	143,45
Kr. D.	90,01	90,01	90,05	90,02	89,95	90 —	90,03	89,95	90,01	90 —
Kr. N.	86,89	86,88	86,90	86,89	86,85	86,89	86,89	86,90	86,89	86,90
Kr. Sv.	119,67	119,67	119,65	119,66	119,55	119,65	119,66	119,60	119,65	119,65
Fol.	172,40	172,30	172,445	172,455	172,45	172,40	172,445	172,40	172,40	172,45
Fr. B.	12,46	12,456	12,46	12,4575	12,45	12,46	12,456	12,45	12,45	12,46
Franco francese	126,70	126,70	126,73	126,7150	126,70	126,79	126,71	126,70	126,70	126,70
Lst	1739,75	1739,65	1739,85	1739,70	1739,25	1739,80	1739,75	1739,75	1739,85	1739,60
Dm. occ.	155,20	155,23	155,25	155,2450	155,23	155,21	155,235	155,15	155,21	155,22
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,025	24 —	24,04	24,04	24,04	24,03	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,71	21,70	21,70	21,69	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 5 marzo 1963

Rendita 5 % 1935	116,20
Redimibile 3,50 % 1934	93,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,50
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	102,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1963

1 Dollaro USA	620,87
1 Dollaro canadese	576,10
1 Franco svizzero	143,442
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	86,89
1 Corona svedese	119,66
1 Fiorino olandese	172,45
1 Franco belga	12,457
1 Franco francese	126,712
1 Lira sterlina	1739,725
1 Marco germanico	155,24
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,70

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società « Famiglia cooperativa ambrosiana », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 febbraio 1963, il dott. Gerolamo Omodeo-Zorini è stato nominato commissario liquidatore della Società « Famiglia cooperativa ambrosiana », con sede in Milano, in sostituzione del dott. Gildo Cavallarin, dimissionario.

(1080)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 15 febbraio 1963, che dispone, in applicazione dell'art. 57, lett. c), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona);

Dispone:

Il rag. Attilio Rinaldi è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni per l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Pietro, frazione del comune di Legnago (Verona), ed i sigg. avv. Ferdinando Peloso, Antonio Giacomelli ed Emilio Guardalben sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1963

Il Governatore: CARLI

(1210)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico in prova nell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra e il relativo regolamento approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145, sul riordinamento degli Osservatori astronomici e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, concernente la estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per un posto di tecnico in prova (coefficiente 157) nell'Osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Gli esami consistono in una prova orale ed in prove pratiche che verteranno sui seguenti argomenti:

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine; lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici, esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento, costruzione di strutture metalliche semplici con profilati, fucinatura e lavorazione a queste macchine di parti di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo dell'orologeria; conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale visuale e fotografico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945, e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato di anni nove:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione, qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età di anni 30 è elevato, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili fra di loro; purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età.

Il predetto limite di anni 30 è, altresì, elevato ad anni 40 ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45 ritenendosi, però, assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati o invalidi di guerra, per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500; 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente articolo 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI) entro il termine di sessanta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *A*) del precedente art. 3, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria, Divisione VI, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

A tal fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio, di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci della deportazione o dall'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata della sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio o per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e, comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso.

I sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta bollata, da L. 100, dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato in data anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, del sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata su carta da bollo da L. 200, dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Div. VI, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo, da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante dalla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero possono produrre un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 3 devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 5 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, da cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico militare o dal medico provinciale o dall'uffi-

ciale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero, analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo, che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti che hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 5 e nel presente articolo, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. VI, dopo il termine previsto dall'art. 4 di sessanta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove del concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. VI, entro il termine di cui all'art. 6 di quarantacinque giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione nominata dal Ministro composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1963
Registro n. 3, foglio 253.

(962)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Perugia (classe I);

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Durano dott. Giustino . . . . punti 89,86 su 132
2. Sardo dott. Gabriele . . . . » 89,61 »
3. Marchica dott. Gaetano . . . » 88,36 »
4. Polazzi dott. Tito, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 87,50 »
5. Perta dott. Angelo . . . . » 87,50 »
6. Garzi dott. Mariano . . . . » 86,50 »
7. Menduni dott. Attilio . . . . » 83,86 »
8. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 81,95 »
9. Pianigiani dott. Quintilio . . . » 81,68 »
10. Succi-Cimentini dott. Flobert . . » 78,59 »
11. Chiarello Salvatore . . . . » 78 — »
12. Di Palma dott. Leucio . . . » 77,77 »
13. Pugliese dott. Giovanni . . . » 77,63 »
14. Martegani dott. Aldo . . . . » 77,59 »
15. Campanelli dott. Giovanni . . . » 77,09 »
16. Aniceti dott. Dante . . . . » 76,59 »
17. Zaffarano dott. Michele . . . » 76,31 »
18. Epifani dott Francesco . . . » 76,27 »
19. De Gaetano dott. Angelo . . . » 74,09 »
20. Bonasia dott. Michele . . . . » 72,50 »
21. Tossi dott. Carlo . . . . » 72,13 »
22. Pasquale dott. Marcello . . . » 72,09 »
23. Mangano dott. Gaetano . . . » 70,81 »
24. Di Santo dott. Angelo . . . . » 70 — »
25. Aiello dott. Salvatore . . . . » 68,63 »
26. Silvano dott. Guido . . . . » 68,27 »
27. Di Conza dott. Beniamino . . . » 68,18 »
28. Napolino dott. Francesco . . . » 67,18 »
29. Coiro dott. Giovanni . . . . » 65,22 »
30. Frassanito dott. Luciano . . . » 62,18 »
31. De Vita dott. Attilio . . . . » 60,86 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(1200)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di aiuto assistente in prova nella carriera esecutiva del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 27 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1962, registro n. 11, foglio n. 326, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1 e 2 aprile 1963, alle ore 8.

(1242)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a venti posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a venti posti di capo ufficio aggiunto nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli Uffici provinciali della industria e del commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 7 settembre 1962, avranno luogo in Roma, rispettivamente presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 marzo 1963, con inizio alle ore 8 e presso il Ministero dell'industria e commercio - Direzione generale affari generali - Ispettorato generale del personale, il giorno 8 aprile 1963, alle ore 8 (prova facoltativa di lingua estera).

(1243)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962.

Le prove scritte di esame del concorso a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 aprile 1963, con inizio alle ore 8.

(1244)

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, bandito con decreto ministeriale 26 ottobre 1961.

Le prove scritte di esame del concorso a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato, a laureati in chimica, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1963, con inizio alle ore 8.

(1245)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1963, n. 133, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1962;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici della provincia di Ancona, ai sensi del citato art. 44 e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:

Abbadessa dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:
Balice prof. dott. Alberto, medico provinciale;
Pirani dott. Americo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Senigallia;
Pellegrini prof. dott. Mario, libero docente in patologia speciale medica e metodologia clinica. Primario medico dell'Ospedale civile di Jesi;
Guizzardi dott. Aristo, medico condotto di Jesi.
Segretario:
Borgiani dott. Vittorio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Ancona.

Ancona, addì 21 febbraio 1963

Il medico provinciale: BALICE

(1223)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10599, in data 20 aprile 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi della Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:
Presidente:
de Campora dott. Gennaro, vice prefetto.
Componenti:
Jervolino dott. Paolo, medico provinciale;
Spoto prof. Pompeo, ostetrico primario titolare della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Siena;
Rago prof. Tommaso, specialista in ostetricia e ginecologia;
Fineschi Andreina, ostetrica condotta.
Segretario:
d'Orazi dott. Francesco, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Siena presso l'Ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Siena, addì 18 febbraio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(1226)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 672 in data 20 giugno 1962, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per il conferimento di una condotta veterinaria vacante in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961;
Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta veterinaria vacante in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:
Presidente:
Culcasi dott. Filippo, vice prefetto.
Componenti:
Balducci dott. Mario, veterinario provinciale;
Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia generale ed anatomia patologica;
Evangelisti dott. Luigi, veterinario condotto.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott. Nicolò Fallica, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Ascoli Piceno, addì 23 febbraio 1963

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(1222)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.